

IL FUTURO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

di * Giorgio Galbusera

Questo articolo è un estratto dalla Guida ANIT “Requisiti Minimi Nazionali” pubblicata, nella sua ultima edizione, a Settembre 2023. La guida è disponibile al download per i soci ANIT.

In materia di efficienza energetica la Comunità Europea ha indicato ai Paesi membri la strada da percorrere con una serie di direttive denominate EPBD, ovvero Energy Performance Buildings Directive:

- EPBD1 – Direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia”;
- EPBD2 – Direttiva 2010/31/UE;
- EPBD3 – Direttiva 2018/844/UE.

Attualmente è in fase di elaborazione una nuova direttiva (EPBD 4, detta anche Direttiva Casa Green) approvata dal Parlamento Europeo il 14 marzo 2023 e in negoziazione con i governi nazionali.

L’attestato di prestazione energetica è stato fin da subito uno degli strumenti descritti da queste direttive e pensati per stimolare il mercato immobiliare e gli utenti finali verso edifici sempre più efficienti e meno energivori.

Su questo tema, la Direttiva EPBD4 propone una nuova revisione dell’attestato con l’obiettivo di rendere più incisivo il suo effetto sul parco immobiliare europeo.

La proposta del nuovo modello di APE dovrebbe essere introdotta nei regolamenti nazionali entro il 31 dicembre 2025 (o almeno questa è l’indicazione).

Proponiamo di seguito una sintesi delle principali novità.

Tra le proposte di modifica descritte nell’art. 16 dalla direttiva segnaliamo:

1. Nuovi indicatori: l’APE sarà dotato di una serie di nuovi indicatori dell’edificio tra cui:

- a. indicatore numerico del consumo di energia primaria e finale espresso in kWh/m²anno;
- b. indicatore numerico delle emissioni di gas a effetto serra del ciclo di vita espresso in kgCO_{2eq}/m²anno;
- c. valori di riferimento quali i requisiti minimi e requisiti degli edifici a energia quasi zero al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

2. Ulteriori informazioni: l’APE includerà ulteriori indicatori sull’edificio come ad esempio:

- a. Il consumo complessivo di energia annuo [kWh/anno];
- b. il fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventila-

zione e l'acqua calda [kWh/m²anno];

c. l'uso di energia primaria non rinnovabile annuo [kWh/m²anno];

d. l'energia finale per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione integrata;

e. eventuali ulteriori requisiti in termini di efficienza e sicurezza per le apparecchiature.

3. Modello di APE: l'allegato V della direttiva propone uno schema con le informazioni minime da riportare nel nuovo attestato di prestazione energetica.

4. Nuova classificazione energetica basata sui seguenti criteri:

a. scala chiusa che usa solo le lettere da A a G;

b. la classe G corrisponde al 15% degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala;

c. la classe B corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all'articolo 2, punto 2, ovvero: "edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente agli allegati I e III, che contribuisce all'ottimizzazione del sistema energetico attraverso la flessibilità della domanda, nel quale qualsiasi fabbisogno residuo molto basso di energia è interamente coperto da: fonti rinnovabili generate o stoccate in loco, fonti rinnovabili generate nelle vicinanze, una comunità di energia rinnovabile, energia rinnovabile e calore di scarto provenienti da un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento".

d. distribuzione uniforme della larghezza di banda degli indicatori tra le classi di prestazione energetica dalla A alla F;

e. Eventualmente è possibile aggiungere la Classe A+ per edifici con super prestazioni:

- Fabbisogno di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, ACS inferiore a 15 kWh/m² anno;

- Produzione in loco di fonti rinnovabili superiore ai consumi medi mensili;

- Positività carbonica in termini di GWP del ciclo di vita dell'edificio.

Inoltre, l'art. 9 "Norme minime di prestazione energetica" suggerisce un percorso di miglioramento del parco immobiliare nazionale (obbligatorio?) basato proprio sulla nuova classificazione energetica con il superamento delle classi peggiori F e G nell'arco dei prossimi 10 anni.

Questo percorso prevede che gli Stati garantiscano (come mostrato in Figura 2):

- Per gli edifici pubblici: una classe E minima dal 2027 e una classe D minima dal 2030;

- Per gli edifici privati non residenziali: una classe E minima dal 2027 e una classe D minima dal 2030;

- Per gli edifici privati residenziali: una classe E minima dal 2030 e una classe D minima dal 2033.

Restiamo in attesa di conoscere l'esito delle consultazioni nazionali per la pubblicazione definitiva della direttiva EPBD4 con eventuali modifiche e precisazioni su quanto ad oggi di nostra conoscenza.

Vista l'importanza del tema e la ricaduta sul nostro settore, ci saranno senz'altro altre occasioni di approfondimento attraverso i canali ANIT.

Classificazione a scala chiusa da A a G con eventuale aggiunta della classe A+. 




fig. 1 - Schema della nuova classificazione energetica secondo le indicazioni dell'art. 16 della Direttiva Casa Green

Edifici pubblici	Edifici privati non residenziali	Edifici privati residenziali
Classe D dal 2030	Classe D dal 2030	Classe D dal 2033
Classe E dal 2027	Classe E dal 2027	Classe E dal 2030
Parco immobiliare da riqualificare nei prossimi 10 anni		

fig. 2 - Schema del percorso di miglioramento del parco immobiliare nazionale

* Ing. Giorgio Galbusera